

**LEGGE 6 gennaio 1931, n. 99**  
**Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.**

Coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E  
PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1**

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))*

**Art. 2**

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))*

**Art. 3**

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))*

**Art. 4**

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))*

**Art. 5**

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))*

**Art. 6**

Il diploma di erborista viene rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le Scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 2, abbia superato gli esami finali.

**Art. 7**

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))*

**Art. 8.**

Le contravvenzioni *((all'articolo))* 6 *((...))* sono punite con una ammenda da L. 50 a L. 1000. *((Aggiornamento 2))*

In caso di recidiva, la pena e' aumentata sino alla meta' e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.

-----

**AGGIORNAMENTO (2)**

*Il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 75 ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera b) che la presente modifica si applica a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suindicato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

**Art. 9**

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))*

Commissione consultiva per le piante officinali.

**Art. 10**

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))*

**Art. 11**

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))

Consorzi e Federazioni.

**Art. 12**

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))

**Art. 13**

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))

**Art. 14**

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))

**Art. 15**

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))

Disposizioni generali e transitorie.

**Art. 16**

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))

**Art. 17**

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))

**Art. 18**

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Acerbo – Mosconi - Giuliano - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.